



# COMUNE DI MIGNANEGO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti/Assenti</b>
Grondona Maria Grazia	Sindaco	Presente
Bruzzo Gigliola	Assessore	Presente
Bertulla Aldo	Assessore	Presente
Malfatti Michele	Assessore	Presente
Rondanina Ileana	Assessore	Presente

**Totale**

Presenti	5	Assenti	0
----------	---	---------	---

Assiste il Segretario Comunale Domenico Scrocco

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DECORRENZA  
1° GENNAIO 2021.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- premesso che:

- a) l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
  - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al Capo II, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada);
- c) il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- d) trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- e) la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui all'art. 18 del Capo I, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

- rilevato che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

- rilevato che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al primo dei due canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva;

- considerato che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città Metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;

- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;
- preso atto che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;
- atteso che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;
- preso atto, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;
- visto il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:
  - a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
  - b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;
- verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;
- richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
- preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Settore proponente, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;
- rilevato che avendo il Comune di Mignanego una popolazione fino a 10.000 abitanti le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
  - tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge n. 160/2019): € 30,00,
  - tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge n. 160/2019): € 0,60;
- ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021, come da ALLEGATO A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visti:
  - l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

*all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».* ;
- richiamati:
  - l'art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021;
  - il decreto del Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31 marzo 2021 (G.U. n. 13 del 18.01.2021);
  - il Decreto Sostegni che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;
- visto il "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale", adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 27.04.2021;
- visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con votazione unanime favorevole espressa in forma palese.

## **DELIBERA**

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da ALLEATO A) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni;

3) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza derivanti dall'adozione del presente provvedimento.

Stante l'urgenza, il relatore propone alla Giunta comunale di dichiarare il suesteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
(Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale  
(Dott. Domenico Scrocco)